




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie



REGIONE CALABRIA



CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA, EVACUAZIONE E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI DI CUI AL D.P.R. 254/2003

Art. 1 - Oggetto, importo dell'appalto e durata del servizio

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto il servizio di prelievo, raccolta, evacuazione e smaltimento dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n.254/03 e al D. Lgs. n.152/06, da effettuarsi presso gli immobili del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria.

Gli immobili oggetto del servizio sono:

- Presidio Ospedaliero "Riuniti";
- Presidio Ospedaliero "Morelli";
- Palazzina Uffici Palazzo Gangeri.

L'importo annuo presunto dell'appalto è di € 500.000/00 (escluso oneri IVA) di cui:

- € 490.000/00 soggetti a ribasso;
- € 10.000/00 per i costi relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenza, *non soggetti a ribasso*.

Pertanto, la base d'asta annuale, da considerare ai fini della presentazione dell'offerta al ribasso, è pari ad € 490.000/00 (escluso oneri IVA).

Saranno escluse le offerte pari o superiori rispetto all'importo soggetto a ribasso.

Il termine iniziale del contratto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno di effettiva esecuzione delle prestazioni del presente capitolato, e avrà la durata di anni 1 (*uno*).

Alla scadenza contrattuale la ditta aggiudicataria avrà tuttavia l'obbligo, se richiesto, di continuare il servizio alle condizioni pattuite per un periodo massimo di sei mesi o per il minor periodo necessario al G.O.M. per provvedere alla stipula di un nuovo contratto, con l'espletamento di gara ad evidenza pubblica, al fine di salvaguardare la continuità del servizio.

Art. 2 - Modalità di gestione dei rifiuti sanitari

I rifiuti oggetto del servizio, i cui codici sono meglio indicati nell'allegato n°1 al presente capitolato, sono di seguito distinti per tipologia in conformità al D.P.R. del 15 luglio 2003, n°254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179":

1. Rifiuti sanitari non pericolosi
2. Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
3. Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
4. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
5. Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento o recupero di materia (*per le sole tipologie per cui esso è previsto*) di tutti i rifiuti di cui sopra prodotti dalle diverse sedi.

La ditta si dovrà impegnare compatibilmente con le autorizzazioni possedute, al ritiro di altre tipologie di rifiuto eventualmente prodotte, con codici C.E.R. non indicati nell'allegato 1.

Le quantità indicate non sono impegnative per il G.O.M., in quanto le stesse sono subordinate al volume di attività svolta e ad altre cause e circostanze variabili.

Pertanto il fornitore non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta nel caso in cui si verificassero differenze rispetto al preventivato.

Il servizio, inoltre, dovrà comprendere:

- la fornitura giornaliera, direttamente presso le UU.OO., dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- la fornitura di disinfettanti monodose;
- la fornitura di sacchetti per rifiuti solidi urbani;
- l'assistenza tecnica-amministrativa per tutte le fasi dello svolgimento del servizio (*registri, M.U.D., modulistica ecc.*);
- la fornitura dei formulari di ritiro di cui al D. Lgs. 152/06;
- la fornitura di registri di carico/scarico di cui al D. Lgs. 152/06.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire al proprio personale apposito macchinario per poter disinfettare e sanificare giornalmente l'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti.

A) RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AGLI URBANI E DIFFERENZIATI

Il ritiro dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani dovrà avvenire giornalmente a cura della ditta presso tutti i punti di prelievo (*UU.OO., Servizi, Laboratori, Cucina, Uffici*) del Presidio Ospedaliero Riuniti, del Presidio Ospedaliero "E. Morelli" e degli Uffici Amministrativi di Palazzo Gangeri in Via Provinciale Spirito Santo n°24.

La raccolta dei predetti rifiuti dovrà avvenire due volte al giorno nelle singole UU.OO. dopo l'ultimazione delle pulizie del mattino e del pomeriggio, mentre negli uffici solo la mattina e, in ogni caso, secondo le esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria. L'attività di raccolta dovrà essere effettuata con attrezzature omologate per la movimentazione e per il conferimento, arrecanti la specifica segnaletica indicante il contenuto, differenziandone il trasporto per tipologia. Gli addetti al ritiro dovranno essere identificati con gilet di colore giallo fluorescente arrecanti il logo aziendale di appartenenza, affinché siano di facile identificazione nell'effettuare la movimentazione dei carichi.

Dopo la raccolta, i rifiuti dovranno essere conferiti dalla ditta in cassonetti e/o cassoni posti presso i siti di stoccaggio di ciascun Presidio Ospedaliero e, successivamente, avviati allo smaltimento in discarica.

Il ritiro da parte della ditta presso i siti di stoccaggio dei Presidi, dei rifiuti ed il loro relativo trasporto presso gli impianti di destinazione, dovrà essere programmato ed organizzato, secondo le norme vigenti, in funzione delle esigenze dei Presidi, sulla base delle quantità prodotte nonché delle potenzialità del deposito temporaneo delle diverse sedi di stoccaggio.

Il ritiro dovrà, comunque essere programmato in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. del 15 luglio 2003 n. 254, che stabilisce che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi non può superare i cinque giorni (*art. 8*).

L'Impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso assicurare il pieno rispetto delle vigenti norme di legge in tema di gestione dei rifiuti, anche in caso di sciopero e festività susseguenti.

B) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Il prelievo dei rifiuti sanitari pericolosi dovrà avvenire giornalmente direttamente presso tutte le UU.OO. e Servizi dei Presidi Ospedalieri da parte di personale qualificato, provvisto di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (*DPI*) e di idonei Dispositivi di Protezione Collettiva (*DPC*), secondo orari prestabiliti e concordati con la Direzione Sanitaria; la frequenza del ritiro dovrà essere garantita tutti i giorni della settimana.

Art. 2/A - Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari

I contenitori nei tipi di seguito meglio specificati, dovranno essere compresi nel costo dell'appalto.

Tutti i contenitori utilizzati per il confezionamento dei rifiuti nello svolgimento del servizio dovranno essere:

- omologati in relazione alle tipologie di rifiuto che devono contenere e, se del caso, conformi alle normative per il trasporto delle merci pericolose;
- conformi alle normative vigenti in materia di resistenza agli urti, confezionamento ed etichettature (D.P.R. 15 luglio 2003, n.254);
- conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08).

All'inizio dell'appalto per tutti i tipi di contenitori utilizzati nei vari punti di prelievo, dovrà essere costituita nei Presidi congrua scorta necessaria al servizio da reintegrare contestualmente al ritiro.

Dopo la scadenza del contratto la ditta aggiudicataria deve lasciare collocati nei siti di raccolta i contenitori oggetto del presente appalto e quant'altro necessario per una corretta gestione del servizio fino all'effettivo insediamento della nuova impresa appaltatrice.

A) CONTENITORI PER I RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO:

1. Contenitori esterni:

Contenitori in polietilene resistente, a chiusura ermetica in modo da impedire fuoriuscite del contenuto di norma di volume pari a lt. 20, lt. 40, lt. 60 secondo necessità indicate dalla Direzione Sanitaria.

Essi dovranno essere resistenti alla puntura da parte di oggetti taglienti ed acuminati tali quindi da garantire la sicurezza e la salute degli operatori durante la loro movimentazione; dovranno essere dotati di maniglie o mezzi di presa.

All'esterno tali contenitori dovranno riportare oltre al simbolo di rischio biologico (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed alla "R" nera su fondo giallo la seguente etichetta:

<p style="text-align: center;">RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO</p> <p>COD. C.E.R. _____</p> <p>GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI"</p> <p>PRESIDIO _____</p> <p>UNITÀ OPERATIVA _____</p> <p>DATA DI CONFEZIONAMENTO _____</p>

Sono ammessi solo contenitori riutilizzabili.

La ditta dovrà garantire idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso; il processo di sanificazione deve essere certificato da un Ente accreditato.

L'Azienda si riserva di valutare attentamente le condizioni dei contenitori riutilizzati al fine di verificarne l'eventuale degrado e le condizioni igieniche.

Qualora tali caratteristiche non fossero giudicate accettabili, si riserva di chiedere l'immediata sostituzione dei contenitori ritenuti non idonei.

Il rifiuto della ditta a provvedere in tal senso determinerà l'immediata sospensione dell'appalto.

2. Contenitori interni:

Sacchi a perdere in materiale plastico non clorurato aventi un volume di lt. 20, lt. 40, lt. 60 di adeguate caratteristiche di resistenza recanti il simbolo di rischio biologico e la scritta "Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo".

Tali sacchi dovranno essere dotati di dispositivo di chiusura (laccio per evitare spandimenti del contenuto) e dovranno essere collocati all'interno di uno dei contenitori di cui al punto precedente di pari volume.

Per le specifiche esigenze di alcune Unità Operative ad alto rischio (*C.T.M.O., Sale Operatorie o altre aree da individuare a cura della Direzione Sanitaria*) dovrà essere garantita la fornitura di contenitori monouso da litri 60 in polipropilene (*PP*) con sacco interno di polietilene ad alta densità, per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

B) CONTENITORI A CORREDO DEI CARRELLI SANITARI DI MEDICAZIONE

Se richiesto nel corso dell'appalto dalle singole sedi, dovranno essere forniti contenitori appositi e di diverse capacità, in materiale plastico monouso, a tenuta di sicurezza per i liquidi, da poter utilizzare come corredo dei carrelli sanitari da medicazione che non dovranno essere posizionati sul piano degli stessi, ma agganciati con ganci adattabili a tutte le tipologie di carrelli in dotazione, senza alterarne l'ingombro laterale, il volume di carico e l'assetto. Dovranno inoltre essere dotati di un sistema di chiusura per il posizionamento all'interno dei contenitori usati per il trasporto finale.

C) CONTENITORI MONOUSO PER RIFIUTI TAGLIENTI E/O PUNGENTI.

Tali contenitori di volume pari a lt. 3, 5 e 7 dovranno essere monouso, in materiale plastico impermeabile, rigido, resistente conformi a quanto richiesto dal D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 e saranno utilizzati per la raccolta di qualsiasi materiale tagliente o acuminato prodotto all'interno delle strutture. L'apertura dei contenitori deve permettere l'inserimento dei materiali senza che l'operatore sanitario utilizzi altri ausili e deve permettere altresì l'eventuale deconnessione passiva degli aghi dalle siringhe, la chiusura finale deve essere ermetica.

Dovranno riportare all'esterno oltre al simbolo di rischio biologico (D. Lgs. 81/2008) anche la seguente dicitura:

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIENTI E PUNGENTI

Tali contenitori dovranno essere inseriti nei contenitori di cui ai punti precedenti.

D) CONTENITORI PER RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI (*reagenti laboratorio analisi, solventi ecc.*)

Qualora dovessero venire richiesti nel corso dell'appalto, i contenitori fissi, finalizzati al deposito di tali tipi di rifiuti, dovranno essere di materiale idoneo, antiacido e di varia volumetria in funzione della produzione di rifiuti della struttura ove dovranno essere collocati i contenitori.

I contenitori mobili, finalizzati al confezionamento di tali tipi di rifiuti dovranno essere di tipo "tanica" di materiale plastico rigido ad alta densità, dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; dovranno essere dotati di mezzi di presa tali da rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione da parte del personale e di chiusura ermetica, le aperture dovranno essere tali da permettere, senza difficoltà l'immissione del rifiuto. Particolare importanza verrà data al sistema di chiusura di tali contenitori che dovranno presentare un idoneo incanalamento del deflussore nel contenitore attraverso il tappo di chiusura. Dovranno essere di volume pari a lt. 5, lt. 10, lt. 20, riportare l'etichetta "R" nera su fondo giallo e l'etichetta con le seguenti indicazioni:

<p style="text-align: center;">RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO</p> <p>GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" COD. C.E.R. _____ PRESIDIO _____ UNITÀ OPERATIVA _____ DATA DI CONFEZIONAMENTO _____</p>

Sono ammessi solo contenitori monouso.

Tutti i contenitori, dovranno essere dotati di contenitore sottostante, capienza pari ad almeno il 50% del volume del bidone contenuto che eviti, in caso di fuoriuscita di liquidi, il loro spandimento.

E) CONTENITORI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI MATERIALI RESIDUI DALLE OPERAZIONI DI MANIPOLAZIONE DEI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI.

Devono essere costituiti di materiale rigido, rinforzato e resistente al taglio ed alla puntura, avere diverse capacità, forma stabile, assolutamente impermeabili, devono essere facilmente collocabili in carrelli, mensole, cappe, disporre di chiusura ermetica sia provvisoria che definitiva tale da impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore.

All'esterno il contenitore deve riportare la scritta:

<p style="text-align: center;">MATERIALI RESIDUI DALLE OPERAZIONI DI MANIPOLAZIONE DEI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI</p> <p>GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" COD. C.E.R. _____ PRESIDIO _____ DATA DI CONFEZIONAMENTO _____</p>

Qualora richiesto la ditta fornirà supporti in acciaio o altro materiale per facilitarne la collocazione in carrelli, mensole, cappe ecc.

F) CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI O DI SCARTO.

Tali contenitori dovranno essere rigidi, resistenti, con chiusura ermetica in modo da impedire dispersione accidentale del materiale all'esterno; dovranno riportare all'esterno la scritta:

SOSTANZE CHIMICHE E MEDICINALI DI SCARTO

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI"

COD. C.E.R. _____

PRESIDIO _____

DATA DI CONFEZIONAMENTO _____

G) CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI SOLIDI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

I contenitori per il confezionamento di tali tipologie di rifiuti dovranno essere di materiale rigido, resistente, impermeabile, di colore diverso da tutti gli altri contenitori utilizzati per le altre tipologie di rifiuto. Dovrà riportare oltre alla "R" nera su fondo giallo, l'etichetta:

RIFIUTI SANITARI SOLIDI PERICOLOSI

NON A RISCHIO INFETTIVO

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI"

COD. C.E.R. _____

PRESIDIO _____

UNITÀ OPERATIVA _____

DATA DI CONFEZIONAMENTO _____

H) CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI (esclusi gli imballaggi)

I contenitori per il confezionamento di tali tipologie di rifiuto dovranno essere di materiale rigido, resistente, impermeabile, di colore diverso da tutti gli altri contenitori utilizzati per le altre tipologie di rifiuti. Dovranno riportare l'etichetta:

RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI"

COD. C.E.R. _____

PRESIDIO _____

UNITÀ OPERATIVA _____

DATA DI CONFEZIONAMENTO _____

I) CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitori rigidi riportanti in maniera ben visibile la dicitura: "Carta" - "Vetro" - "Plastica" - "Lattine"

Art. 2/B - Depositi temporanei di raccolta dei rifiuti

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere:

- al ritiro dei contenitori dei rifiuti oggetto del presente appalto presso le UU.OO.
- a riposizionare i contenitori vuoti presso le UU.OO.
- ad effettuare la pulizia e la bonifica di tutte le zone utilizzate come deposito temporaneo.
- a garantire il presidio del deposito temporaneo dalle ore 6 alle 22.
- l'addetto al presidio avrà il compito di registrare dettagliatamente attraverso dei report, il conferimento e l'invio per lo smaltimento di tutti i rifiuti e la loro movimentazione.
- segnalare tutte le anomalie che possono generare disservizi per la corretta esecuzione dell'attività.

L'Impresa aggiudicataria provvederà alla fornitura ed all'installazione, per tutte le aree destinate al deposito e/o al trattamento dei rifiuti, di cartelli indicanti la tipologia degli stessi, il divieto di accesso ai non addetti, il divieto di depositare rifiuti fuori dai contenitori dedicati ed il divieto di parcheggio nell'area.

Sarà onere della ditta aggiudicataria di predisporre degli audit mensili condivisi con l'Azienda Ospedaliera, affinché si proceda e si valuti l'andamento del servizio e le azioni correttive da apportare nell'immediato.

Art. 2/C - Analisi dei rifiuti

Al fine di poter verificare nel tempo la corretta classificazione dei rifiuti, l'Impresa aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda, dovrà provvedere, a proprie spese, a far effettuare le analisi di alcune tipologie di rifiuti speciali da laboratori accreditati e dovrà trasmettere all'Azienda i relativi referti in originale entro i successivi trenta giorni.

Art. 2/D - Trasporto dei rifiuti sanitari

I rifiuti oggetto del presente capitolato dovranno essere accompagnati durante il trasporto dal formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e conforme al modello definito con D.M. 1 Aprile 1998, n. 145 e successive modificazioni.

In esso dovrà essere indicato il numero dei contenitori o il volume dei rifiuti medesimi con successiva verifica della quantità in Kg o in litri una volta a destinazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria dovrà, inoltre, espressamente impegnarsi alla restituzione alle relative Direzioni di Sede dell'Azienda entro 30 giorni dal ritiro dei rifiuti, della "quarta copia" del formulario di identificazione, controfirmato dal destinatario e recante la data di arrivo e il quantitativo dei rifiuti smaltiti espresso in Kg o litri. I rifiuti dovranno essere trasportati all'impianto di recupero o smaltimento esclusivamente con automezzi autorizzati dell'Impresa aggiudicataria.

I mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere muniti delle autorizzazioni ed iscrizioni previste dalle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti.

La ditta aggiudicataria dovrà dare comunicazione all'Azienda di ogni variazione del parco automezzi richiesta all'Albo, allegando copia della domanda che ne consente già l'utilizzo nelle more del procedimento.

In alternativa al conferimento diretto ad impianto di termodistruzione, l'Impresa aggiudicataria può conferire i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo solo a propri depositi preliminari o propri impianti di sterilizzazione.

In tal caso l'Impresa aggiudicataria dovrà comunque inviare entro trenta giorni dal ritiro dei rifiuti copia conforme del formulario di identificazione rifiuti con il quale dimostri:

- di aver avviato i rifiuti sterilizzati in impianti di produzione di combustibile o di utilizzare i rifiuti sanitari sterilizzati ai sensi del comma a) art. 11 del D.P.R. 15//07/03 n. 254.
- di avere provveduto poi, direttamente, alla successiva consegna dei rifiuti allo smaltimento finale di termodistruzione ai sensi del comma b) art. 11 del DPR 15/07/03 n. 254
- di aver provveduto al conferimento in discarica autorizzata di cui al comma c) art. 11 del DPR 15/07/03 n. 254.

Art. 2/E - Impianti di smaltimento

La ditta aggiudicataria effettuerà il conferimento dei rifiuti, entro i termini previsti dalla vigente normativa, presso impianti propri o direttamente convenzionati con la ditta stessa.

Gli impianti di cui sopra, dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di scadenza delle autorizzazioni degli impianti di destinazione o di modifica dei provvedimenti autorizzatori, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente, copia conforme dell'atto, all'Azienda.

In caso di impossibilità all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, l'Azienda si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta, con onere a totale carico dell'aggiudicataria.

Al fine di evitare la manipolazione dei rifiuti da parte di soggetti diversi dalle Ditte aggiudicatrici e per una individuazione certa delle responsabilità nelle varie fasi di smaltimento dei rifiuti non è ammesso in alcun caso, pena la risoluzione del contratto, la cessione a terzi di parte del servizio durante l'esecuzione del contratto stesso e pertanto per lo specifico servizio è vietata ogni forma di subappalto.

Art. 2/F - Assistenza tecnica

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a collaborare, in caso di richiesta, per assicurare un adeguato coordinamento tecnico nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria si farà carico di fornire all'Azienda tutti gli elementi necessari per le procedure amministrative, per la vidimazione dei Registri di Legge in relazione al Catasto Regionale dei Rifiuti, per il mantenimento dei Registri di Carico e Scarico e delle documentazioni relative previste dalle normative vigenti e quant'altro necessario.

In particolare per ciò che riguarda la denuncia annuale al Catasto Rifiuti l'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla relativa compilazione e all'invio all'Azienda in doppia copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ogni anno entro i termini previsti.

Art. 2/G - Campagna di sensibilizzazione

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare campagna di sensibilizzazione ed informazione al personale interno dell'Azienda, secondo accordi con le Direzioni Sanitarie competenti, sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, con particolare riferimento alla riduzione della produzione di rifiuti in generale ed in particolare di quelli a rischio infettivo, ottimizzazione della raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, promozione del reimpiego, riciclaggio e recupero.

Art. 2/H - Sistema di monitoraggio

Su richiesta delle diverse sedi la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere periodicamente il riepilogo dei quantitativi di rifiuti smaltiti suddiviso per codice C.E.R e per sede di produzione. I dati dovranno essere trasmessi con strumenti informatici, con modalità e caratteristiche da concordare successivamente.

Art. 2/I - Riferimenti alla normativa vigente

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della normativa vigente.

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni previste da:

- Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Decreto Legislativo 5/02/1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi" e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero della Sanità, 28/09/90: "Norme di prevenzione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 01/04/98, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 01/04/98, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. L.gs. 05/02/97 , n. 22" e successive modificazioni;
- Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03/05/2000 e successivamente modificato con le Decisioni 2001/118/CEE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CEE del 22 gennaio 2001 e 2001/573/CEE del 23 luglio 2001;
- Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/02 concernente "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento Comunitario n. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti" (Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10/05/2002);
- Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81: ""Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Legislativo 03/08/2009 n. 106; Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. del 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Le imprese concorrenti dovranno adeguarsi a tutte le norme di legge o regolamenti sopranazionali, nazionali, regionali e provinciali, eventualmente anche se non sopra indicate, nonché a quelle emanate successivamente nel corso della durata dell'appalto e di eventuali proroghe dello stesso, sia in materia di smaltimento rifiuti sanitari, che in materia di tutela ambientale, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori.

Art. 3 - Responsabilità dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio

L'Impresa è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, a giudizio dell'Azienda, risultino causati dall'uso di materiali inadatti o da negligenza o imperizia del personale addetto al servizio.

L'Impresa stessa deve, in ogni caso, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati a seguito di tali condotte.

Il controllo di quanto sopra è effettuato dall'Azienda in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa.

L'Azienda ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa aggiudicataria, all'esecuzione d'ufficio del ripristino delle cose danneggiate e all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 8.

L'Impresa è responsabile verso l'Azienda della esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti ed è obbligata ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc.

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e di terzi e per evitare qualsiasi danno che, per colpa sua e in dipendenza dell'esecuzione del servizio, dovessero derivare all'Azienda o a terzi, e, nel caso, sarà tenuta a sollevare l'Azienda medesima da ogni responsabilità, ed avrà inoltre, ad esclusivo suo carico, l'onere di risarcire l'Ente, il proprio personale ed i terzi circa i danni che dovessero essere comunque causati nello svolgimento del servizio.

L'Impresa non potrà interrompere o sospendere le prestazioni neanche in caso di definizione di eventuali controversie tra le parti, le quali verranno comunque risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.

Art. 4 - Assicurazioni ed obblighi dell'appaltatore

L'Impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che dovessero verificarsi in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

A tale scopo dovrà allegare ai documenti finalizzati alla sottoscrizione del contratto una copia autenticata della polizza di assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente con un massimale unico, per danni a persone e a cose, non inferiore a € 2.500.000,00 per tutta la durata dell'appalto.

L'Impresa aggiudicataria si impegnerà a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti.

Art. 5 - Osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione lavoratori

L'impresa aggiudicataria dovrà documentare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni e garantire congiuntamente all'Azienda la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra Committente (l'Azienda) e Ditta Appaltatrice (l'Impresa) in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Art. 6 - Continuità del servizio

La ditta appaltatrice si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza. Si precisa che il servizio oggetto del presente appalto costituisce, nella sua globalità, servizio essenziale ed obbligatorio e dovrà essere garantito con completezza ed efficacia anche in caso di sciopero o agitazione sindacale del personale.

In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

Art. 7 - Scioperi

In caso di scioperi del personale dell'impresa o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali: ferie, aspettative e malattie) deve essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l'impresa e l'Azienda, secondo le indicazioni

fornite dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici, recante l'elenco dei servizi essenziali da garantirsi nel comparto sanità.

Le eventuali mancate prestazioni in emergenza a fronte del contratto saranno quindi quantificate dall'Azienda e si provvederà alla conseguente trattenuta sul primo canone di scadenza, pari a 1/30 del canone mensile per ogni giornata o frazione di giornata di sciopero, fino ad un massimo del 70% dell'importo sul canone.

Art. 8 - Inadempienza e penalità - risoluzione - recesso

Nel caso di servizio giudicato insufficiente, la ditta verrà formalmente intimata, dal Direttore Sanitario di Presidio o suo delegato o dal Direttore della Direzione Amministrativa di Presidio o suo delegato, all'effettuazione immediata del servizio contestato secondo gli impegni capitolari assunti.

Gli ordini di servizio, le indicazioni e prescrizioni e le intimazioni della Direzione Sanitaria di Presidio nonché quelli della Direzione Amministrativa di Presidio dovranno essere eseguiti dall'Impresa aggiudicataria con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del servizio previsti dal capitolato, l'Azienda Ospedaliera (Direttore Sanitario di Presidio o suo delegato o dal Direttore della Direzione Amministrativa di Presidio o suo delegato), in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:

- 1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazioni delle controdeduzioni.
- 2) in caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell'Azienda, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell'Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.
- 3) le penalità variano in relazione all'inadempienza accertata.

In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del presente capitolato si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- non conformità dell'organizzazione attuata - Euro 1.000,00 giornalieri;
- difformità rispetto alle modalità di gestione delle attività correlate all'espletamento del servizio - Euro 1.000,00;
- mancato rifornimento materiali (sacchi di immondizia, contenitori per i rifiuti speciali, prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio) nelle varie Unità Operative /servizi/uffici - Euro 1.000,00 per ogni contestazione;
- interruzione del servizio - Euro 3.000,00 giornalieri ;
- violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di 1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa.
- mancato rispetto degli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione - Euro 500,00 per ogni contestazione;

Le inadempienze e manchevolezze sopra enunciate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi

non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 2.000,00 Euro, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell'Azienda Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti e di grave inadempienza.

L'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi.

La valutazione della gravità dell'infrazione è rimessa in via esclusiva all'Azienda Appaltante.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l'applicazione dell'istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Nel caso di accertate gravi violazioni della disciplina in materia di lavoro nonché tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'Azienda Appaltante provvederà alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 3 Agosto 2007, n. 123.

L'Azienda si riserva, altresì, in caso di gravissima inadempienza e per motivi di pubblico interesse, il diritto di affidare la continuazione del servizio ad altra ditta, senza alcuna formalità addebitando all'appaltatore inadempiente ogni eventuale maggiore onere e/o danno che possa derivare all'Azienda medesima in conseguenza dell'inadempimento.

L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi stessi.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'impresa attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 633/72. La penale verrà detratta dall'importo di fatture in pagamento.

L'applicazione della penalità di cui sopra non pregiudica i diritti spettanti all'Azienda per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

L'applicazione delle sanzioni, qualora il servizio divenisse insoddisfacente, non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale, anche prima della scadenza.

Mancando crediti o risultando insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'importo della cauzione deve essere reintegrato.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

In ogni caso, al verificarsi di ripetute e gravi inadempienze anche non consecutive, è facoltà dell'Azienda di richiedere la rescissione del contratto con l'incameramento della cauzione, rimanendo in ogni caso riservato al committente il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- c) cessione del contratto a terzi;

d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà del recesso per motivi di pubblico interesse. La ditta aggiudicataria è tenuta all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Azienda Ospedaliera intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio affidato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.

Art. 9 - Allegati

ALLEGATO N°1 - Quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti anni 2014 e 2015.

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**
